



Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 DEL 14/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

L'anno 2017, addì 14 del mese di marzo, alle ore 17:02 nell'aula consiliare del Comune, a seguito di apposita convocazione per le ore 16:30 diramata dal Presidente del Consiglio Comunale a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Straordinaria di 1^{ao} convocazione.

Presiede la seduta la Dott.ssa Maria Celeste ROMA, in qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali, all'inizio della trattazione del presente punto all' O.d.G., sono presenti n° 15 e assenti, sebbene invitati, 2 come segue

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
ZACHEO EGIDIO	Consigliere	Sì	
FINA ALFREDO PAOLO	Consigliere	Sì	
CALLIARI RITA	Consigliere	Sì	
ROMA MARIA CELESTE	Presidente	Sì	
DE MATTEIS DAVIDE	Consigliere	Sì	
SIRSI ANGELO FRANCESCO	Consigliere	Sì	
MACI VINCENZO	Consigliere	Sì	
SERIO ALESSANDRA	Consigliere	Sì	
DE DONATIS LUISA	Consigliere	Sì	
VERGARI SERENA	Consigliere	Sì	
GRASSO COSIMO	Consigliere	Sì	
POSO ANDREA	Consigliere	Sì	
COMO MASSIMO	Consigliere		Sì
PALMARIGGI LAURA	Consigliere	Sì	
ASSENZIO SERENA	Consigliere	Sì	
MONTICCHIO ANTONIO	Consigliere	Sì	
LANDOLFO LEONARDO	Consigliere		Sì

Partecipa, il Segretario Generale dr. DOTT. ANTONIO SIMONE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213/2012, così come in calce riportati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della presente proposta di deliberazione, ritualmente istruita dagli uffici dell'ente;

Premesso che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5/5/2009, n. 42 è stato emanato il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la legge di Stabilità 2014, Legge 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la legge n. 232 del 11.02.2016 (cd. Legge di stabilità per l'anno 2017), all'art. 1, comma 42, dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Verificato che l'articolo unico, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Legge Finanziaria 2007" testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamati:

- la legge 11 dicembre 2016 n. 232 art. 1 comma 454, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 297 del 21 dicembre 2016-supplemento ordinario n. 57, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2017, è stato differito al 28 febbraio 2017;
- il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 il 30 dicembre 2016, che all'art. 5 comma 11 ha disposto l'ulteriore differimento, dal 28 febbraio al 31 marzo 2017, del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2017 degli enti locali;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 48 del 09.09.2014 relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) tra cui è compresa anche l'I.M.U.;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 18.05.2016 di approvazione delle aliquote dell'IMU per l'anno 2016;

Rammentate le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), in particolare:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 c. 10, Legge 208/2015).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, in particolare, dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 c.13, Legge 208/2015);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1 c. 15, Legge n. 208/2015);

- Esclusione dall'IMU riferita al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1 c. 16, Legge n. 208/2015);

Rammentate altresì le modifiche recate in materia dall'art. 1 comma 708 L. 147/2013 che così recita: *"A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011"*;

Ritenuto altresì dover confermare, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'esercizio finanziario 2017 le aliquote e detrazioni previste per l'anno 2016, deliberate ed approvate con delibera consiliare n. 25 del 18.05.2016;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000;

Sentita la relazione dell'Assessore C. Grasso e i vari interventi come da resoconto stenotipografico in atti

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Assenzio e Monticchio), dal Presidente proclamati, resi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti (la cons. Palmariggi si è allontanata prima della votazione)

DELIBERA

1) Di confermare per l'esercizio 2017, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), le aliquote e le detrazioni previste nell'anno 2016 ai fini dell'imposta Municipale Propria:

a) 1,06% aliquota di base;

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;

c) 0,0% come previsto dall'art. 1 comma 708 L. 147/2013, l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

d) 0,86 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

2) di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta municipale propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4) di includere il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione 2017.

Il Presidente del Consiglio, al fine di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, stante l'urgenza, invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Consiglio Comunale

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Assenzio e Monticchio), dal Presidente proclamati, resi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti (la cons. Palmariggi si è allontanata prima della votazione),

Delibera

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs.

Pareri sulla suesposta proposta deliberativa

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Eventuali osservazioni:

2017

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **28/02/2017**

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **06/03/2017**

Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Celeste ROMA

Il Segretario Generale
DOTT. ANTONIO SIMONE

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio on Line del sito del Comune il 21/03/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Campi Salentina, li 21/03/2017

Responsabile della Pubblicazione/Il messo notificatore
ANNACHIARA MATTEI

IL SEGRETARIO
GENERALE
Dott. Cosimo Antonio
Passiatore

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 14/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO SIMONE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

N° Reg. 515

☐ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 21/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore